

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1877

di depositare sul banco della Presidenza, tre documenti che si riferiscono all'interrogazione del deputato Zeppa sulla nomina di alcuni sindaci.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno del deposito dei tre documenti riferentisi alla discussione che ha avuto luogo fra lui e l'onorevole Zeppa, sulla nomina di alcuni sindaci.

Coloro che ne vogliono prendere cognizione potranno farlo dirigendosi alla Segreteria.

Annunzio il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina dei due membri necessari a compire la Commissione del regolamento.

I votanti erano 207. Ebbero la maggioranza. L'onorevole Biancheri con voti 138. L'onorevole Maurigi con voti 91.

La Commissione rimane quindi composta degli onorevoli Macchi, Mussi Giuseppe, Corbetta, Ercole, Lovito, Pissavini, Marazio, Biancheri e Maurigi.

Essa è pregata a raccogliersi in giornata, o stasera per costituirsi e procedere nei suoi lavori.

Chiedono un congedo: per affari domestici, gli onorevoli Della Rocca e Dell'Angelo, di giorni 8. Per motivi di salute: l'onorevole Ranco, di giorni 5; l'onorevole Bove, di un mese. Per servizio pubblico, l'onorevole Grossi, di giorni 5.

Se la Camera lo consente, questi congedi saranno accordati.

(Sono accordati.)

VERIFICAZIONE DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO DI ASOLA.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni, esaminati i processi verbali della elezione contestata del collegio di Asola, propone le conclusioni delle quali si darà lettura.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Collegio di Asola.

« Ritenuto che il professore Giovanni Folcieri, insegnante di lettere italiane nell'istituto tecnico di Brescia, il 3 novembre decorso presentò la sua rinunzia da detto ufficio alla Giunta di vigilanza su quell'istituto; il 5 dello stesso mese entrò in ballottaggio coll'avvocato Lazzaro Frizzi nel collegio di Asola, e il 12 successivo fu proclamato deputato di quel collegio;

« Ritenuto che la rinunzia del professore Folcieri fu accettata con decreto reale del 7 febbraio dell'anno corrente, e che quindi egli era ineleggibile al tempo delle elezioni generali, sì per le leggi che ci reggono, sì per la costante giurisprudenza della Camera. (Elezione Gandolfi, 24 dicembre 1849; ele-

zione Manzella, 15 dicembre 1870; elezione Cordova, 18 dicembre di detto anno; elezione Minich, 18 marzo 1874);

« Ritenuto non potersi, nel caso attuale, obiettare che per tal modo l'efficacia della rinunzia ad un pubblico ufficio agli effetti elettorali si farebbe dipendere dall'arbitrio del potere esecutivo, che potrebbe, con studiati indugi, mantenere ineleggibile un candidato a lui malaccetto; imperocchè, innanzitutto, è ancora più da schivarsi il pericolo che il Governo, favorevole ad un candidato impiegato, ritardi l'accettazione della rinunzia, negandola se esso non riesca, ammettendola se le sorti dell'urna gli tornino propizie. Inoltre il Folcieri dovrebbe attribuire a se medesimo se al giorno delle elezioni non aveva riacquistata la eleggibilità, avvegnachè, presentando la sua rinunzia alla direzione dell'istituto tecnico soltanto il 3 novembre, era materialmente impossibile che pel 5 novembre avesse potuto il Governo deliberare sulla sua rinunzia, ed emanarsi il decreto reale di accettazione;

« Per questi motivi:

« La Giunta, a maggioranza di voti, delibera di annullare la elezione del collegio di Asola nella persona del professore Giovanni Folcieri. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni...

CADENAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADENAZZI. Signori. Il fatto che l'onorevole Giunta delle elezioni propone a semplice maggioranza l'annullamento dell'elezione del collegio di Asola, incoraggia me, sebbene ai primi passi della carriera parlamentare, a prendere la parola per sostenere la validità dell'elezione del professore Giovanni Folcieri; inquantochè parmi che la giurisprudenza invocata dall'onorevole Giunta delle elezioni, non sia perfettamente applicabile al caso sottoposto alle nostre deliberazioni.

Io pure sono d'avviso colla Giunta che anche in fatto d'elezioni la giurisprudenza abbia un'importanza incontestabile, ma ritengo che quest'importanza l'abbia soltanto allora che i precedenti invocati siano perfettamente in corrispondenza al concreto dell'attuale questione. E ritengo poi che la giurisprudenza non impedisca di entrare nell'esame di ogni singolo caso, e di vedere se la Giunta abbia rispettato lo spirito della legge elettorale.

Io sono pure d'accordo cogli onorevoli membri della Giunta delle elezioni nel volere sancito il principio che il requisito della eleggibilità della persona chiamata all'onore della rappresentanza nazionale debba sussistere al momento dell'elezione: ciò è pienamente corretto ed in perfetta corrispondenza col tenore e collo spirito della legge 17